

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA



REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI INTERNE EX ART. 17, COMMA 3, CCNL 7/04/1999 E S.M.I RELATIVO AI "PASSAGGI DI PROFILO (ORIZZONTALI) ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA AREA" (STESSO LIVELLO ECONOMICO E CATEGORIA).

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI INTERNE EX ART. 17, COMMA 3, CCNL 7/04/1999 E S.M.I RELATIVO AI "PASSAGGI DI PROFILO (ORIZZONTALI) ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA AREA" (STESSO LIVELLO ECONOMICO E CATEGORIA).

Premessa

L'applicazione dell'art. 17, comma 3, del CCNL comparto sottoscritto il 07/04/1999 e s.m.i. si inquadra nel più ampio ambito dell'esercizio da parte dell'Azienda del potere del privato datore di lavoro di mutamento delle mansioni del personale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2013 del Codice Civile. Tale disposizione risulta confermata ed integrata, dal CCNL entrato in vigore il 02/11/2022, come da previsioni di cui all'art 18.

Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle citate disposizioni, relative ai "passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello" secondo precedente definizione contrattuale che a seguito dell'entrata in vigore del CCNL di Area Comparto del 02/11/2022 sono ridefiniti "passaggi di profilo all'interno della medesima area" (art. 18) in ossequio al nuovo sistema di classificazione del personale ivi contemplato.

I passaggi in questione potranno essere effettuati in correlazione alle prevalenti esigenze organizzative aziendali, quali, a titolo esemplificativo, quelle nascenti da scelte contrattuali di livello nazionale e/o regionale, qualificazioni "ad esaurimento" di alcuni profili professionali, variazioni del modello di organizzazione, determinazioni organizzative aziendali comportanti un maggiore fabbisogno di particolari figure professionali in luogo di altre, esternalizzazione di servizi, riconversione di particolari figure professionali, ecc., anche al fine di valorizzare le attitudini e le aspirazioni professionali del personale a tempo indeterminato.

Art. 1 Avvio della procedura

In presenza di istanze, che costituiscono manifestazioni di interesse, espresse dai dipendenti interessati alla variazione di profilo, che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dal successivo art. 2 l'Azienda valuta se, in relazione all'esercizio di riferimento, in base agli atti di programmazione dei fabbisogni e coerentemente con essi, se vi sia necessità di figure professionali appartenenti ai profili per i quali è stata richiesta la trasformazione (presenza dei relativi posti disponibili) e se l'eventuale trasformazione possa causare carenze rispetto ad altre professionalità. Qualora l'Azienda valuti di dover prendere in considerazione le richieste di mutamento del profilo professionale, pervenute secondo le modalità suindicate, viene disposta la seguente procedura: il dipendente che ha presentato domanda viene convocato dalla commissione appositamente nominata con un preavviso di almeno 05 giorni, per la fase di verifica della professionalità di cui all'art. 3, secondo le modalità di accertamento indicate all'art. 3 medesimo; la Commissione, qualora il dipendente non abbia già provveduto, può richiedere all'interessato la trasmissione di un curriculum formativo e professionale debitamente datato e firmato e l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria. In assenza di domande relative a profili professionali per i quali l'Azienda riscontri, in base ai propri fabbisogni, la necessità, è possibile la pubblicazione di appositi avvisi interni volti a sollecitare le candidature del personale interessato. L'avviso di selezione interna così predisposto conterrà l'indicazione dei sottoelencati requisiti: a. numero dei posti riservati al mutamento di profilo professionale; b. requisiti di accesso alla procedura; c. termine e modalità per la presentazione della domanda, il cui facsimile sarà allegato all'avviso.

Art. 2 Requisito specifico per l'ammissione al passaggio tra profili diversi della stessa Area

Il requisito specifico per l'ammissione al passaggio di profilo è individuato nel possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso dall'esterno stante l'impossibilità di valutazione dell'anzianità professionale maturata in altro profilo quale requisito specifico di ammissione.

Art. 3 Accertamento del possesso della professionalità richiesta

Nei confronti del personale per il quale il mutamento di profilo professionale sia potenzialmente attuabile in base ai concreti fabbisogni, l'Azienda provvede alla verifica dell'idoneità professionale allo svolgimento delle funzioni e attività proprie del nuovo profilo. Nel caso risulti acquisita agli atti un'unica domanda, l'accertamento del possesso della professionalità e delle attitudini richieste dal diverso profilo, avviene tramite l'esame del curriculum professionale, delle valutazioni individuali, se esistenti, e l'effettuazione di un colloquio. Oltre che col colloquio, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, la verifica dei requisiti può avvenire anche attraverso l'effettuazione di una prova pratica o teorico pratica, comunque attinente al tipo di mansioni da svolgere. In ogni caso, come previsto dalle disposizioni in esame, ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi specifici prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità professionale affiancando sempre al colloquio una prova teorico-pratica. Espletati gli accertamenti di cui ai commi precedenti si procede a redigere un apposito elenco dei dipendenti potenzialmente idonei al mutamento di profilo professionale. I candidati dichiarati idonei a seguito delle procedure di accertamento sopraindicate, saranno invitati alla sottoscrizione di apposito contratto di lavoro, con cui saranno inquadrati nel nuovo profilo e nell'ambito del quale sarà definita la sede di prima assegnazione, che potrà trovare confermata la precedente oppure essere individuata in una nuova e diversa Struttura, in relazione alle necessità aziendali. Nel caso in cui il numero di richieste di attribuzione di un nuovo profilo superi il numero di corrispondenti posizioni di lavoro necessarie all'Azienda, il colloquio e l'eventuale prova pratica o teorico pratica comportano l'attribuzione di un punteggio specifico per i passaggi all'interno dei distinti profili da utilizzarsi per la selezione tra gli idonei secondo quanto indicato al momento della convocazione.

Gli accertamenti dell'idoneità professionale previsti dal presente articolo sono effettuati da una Commissione nominata dal Direttore Generale e così composta:

Un dipendente individuato quale dirigente del ruolo sanitario /dirigente ruolo professionale/tecnico/amministrativo in relazione al profilo per il quale l'accertamento è previsto;

due componenti individuati tra i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di interesse;

un segretario individuato fra i dipendenti del ruolo amministrativo.

In ogni caso, anche in presenza di una sola istanza, il mutamento di profilo avviene previo accertamento del possesso della professionalità (oltre che dei requisiti previsti) come disciplinato dal presente articolo.

Art. 4 Disposizioni varie

Nel caso in cui ai sensi del precedente art. 3, sia necessaria la selezione tra i dipendenti idonei al mutamento di profilo, l'elenco così formato esaurisce i suoi effetti a seguito della copertura delle posizioni cui si riferisce, poiché limitato all'accertamento delle professionalità necessarie in un dato momento all'Azienda. Il Segretario redige apposito verbale dei lavori effettuati dalla Commissione Esaminatrice. Lo stesso verbale dovrà essere debitamente controfirmato da tutti i componenti. L'attribuzione del nuovo profilo professionale ai sensi dell'art. 3 è, in ogni caso, subordinata all'accertamento dell'idoneità sanitaria relativa al nuovo profilo, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione di approvazione.